

Inform@FOGLIO.....N° 12

Informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro

Ospedale Policlinico San Martino

Sistema Sanitario Regione Liguria

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per l'Oncologia e le Neuroscienze

RISCHIO CHIMICO

Il **RISCHIO CHIMICO** è la **PROBABILITA'** che un lavoratore riceva un **DANNO** dall'esposizione ad agenti chimici; si presenta nel lavoro con sostanze chimiche pericolose e nella manipolazione e stoccaggio dei rifiuti che le contengono. In Ospedale è presente una grande quantità di sostanze chimiche pericolose, compresi agenti cancerogeni e mutageni. Le sostanze chimiche vengono assorbite dall'organismo in tre modi: inalazione, ingestione e contatto.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Un prodotto chimico è identificato dall'etichetta e dalla scheda di sicurezza. Nell'etichetta sono riportati in modo sintetico le informazioni relative ai rischi del prodotto, attraverso il pittogramma di rischio e le frasi di pericolo. Le etichette dei flaconi devono essere quelle originali, sono vietate sovrascritture e/o cancellature.

SIMBOLI DI PERICOLO



SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SDS)

La scheda di sicurezza è una scheda composta da 16 punti che riporta in modo esaustivo tutte le informazioni relative alla sicurezza di un prodotto chimico. Deve essere a disposizione del lavoratore che manipola il prodotto e deve essere fornita dal produttore/distributore.

La SDS è datata e contiene le seguenti voci:

1) identificazione della sostanza/preparato e del produttore;

- 2) identificazione dei pericoli;
- 3) composizione/informazioni sugli ingredienti;
- 4) misure di primo soccorso;
- 5) misure di lotta antincendio;
- 6) misure in caso di rilascio accidentale;
- 7) manipolazione e immagazzinamento;
- 8) controlli dell'esposizione/protezione individuale;
- 9) proprietà fisiche e chimiche;
- 10) stabilità e reattività;
- 11) informazioni tossicologiche;
- 12) informazioni ecologiche;
- 13) considerazioni sullo smaltimento;
- 14) informazioni sul trasporto;
- 15) informazioni sulla regolamentazione;
- 16) altre informazioni.

STOCCAGGIO

Le sostanze chimiche devono essere stoccate secondo classi di compatibilità, in armadi certificati per stoccaggio prodotti chimici o, in loro assenza in armadi metallici. E' comunque opportuno riferirsi ad alcune indicazioni generali:

- ♦ Mantenere separati gli Acidi e le Basi;
- ♦ Mantenere gli infiammabili separati dagli altri prodotti e lontano da possibili fonti di innesco (calore, scintille, ecc..).

Qualora liquidi e solidi siano depositati nello stesso armadio i liquidi devono essere posti in basso. Stoccare le sostanze liquide in bacinelle di separazione e contenimento.

DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) Per DPC si

intendono generalmente quei sistemi che possono intervenire in maniera più o meno efficace direttamente sulla fonte inquinante, oppure che tendono a ridurre l'impatto delle sostanze pericolose sui lavoratori. Nel caso specifico del rischio chimico, il DPC di riferimento è la cappa chimica, con filtri specifici, preferibilmente con scarico all'esterno.



DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

I Dispositivi di Protezione Individuale maggiormente utilizzati in Ospedale per la protezione dal rischio chimico sono:



SMALTIMENTO

La gestione dei rifiuti è normata in tutte le sue tappe, raccolta, deposito, trasporto e smaltimento dal D. Lgs. 151/06 e dal D.P.R. 254/03. **Nessun rifiuto chimico può essere eliminato attraverso le fognature o immesso in diversa forma nell'ambiente.** Usare adeguate misure di protezione, individuali e collettive, in tutte le fasi della manipolazione del rifiuto.

Lo smaltimento delle sostanze chimiche deve essere effettuato **solo ed esclusivamente** utilizzando imballaggi omologati (di varie tipologie e capacità) forniti dalla U.O. Igiene.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il rischio chimico è trattato in una “pillola formativa” reperibile sulla FAD aziendale e all’interno del **Corso Base Sicurezza (CBS)**, che si svolge mensilmente per i

lavoratori neoassunti. A questo corso possono accedere anche i lavoratori già presenti in IRCCS dietro iscrizione presso la U.O. Formazione e Comunicazione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio chimico viene espressa attraverso i concetti di rischio basso/non basso per la sicurezza e rischio irrilevante/non irrilevante per la salute. Se la valutazione del rischio aziendale del lavoratore rientra nella definizione **non basso per la sicurezza/non irrilevante per la salute**, l’IRCCS mette in atto una serie di misure di prevenzione e protezione, disposizioni per la gestione delle emergenze e sorveglianza sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA Le modalità della sorveglianza sanitaria sono normate dall’articolo 229 del D.Lgs 81/2008. Essa è obbligatoria per i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che corrispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo produttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

Comprende:

- ♦ una visita preventiva, prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;
- ♦ le visite periodiche, di norma annuali o con periodicità diversa disposta dal Medico Competente;
- ♦ una visita all’atto della cessazione del rapporto di lavoro in occasione della quale vengono fornite eventuali indicazioni sulle prescrizioni mediche da osservare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ♦ Regolamento CE n. 1272/2008 CLP (classificazione, imballaggio, etichettatura sostanze pericolose);
- ♦ D.Lgs. 135/2024 (attuazione Dir. UE 2022/431) (agenti cancerogeni o mutageni);
- ♦ D.Lgs. 25/2002 (rischi da agenti chimici);
- ♦ D.M. 26 febbraio 2004 (valori limite);
- ♦ D.Lgs. 257/2006 (attuazione Dir. 2003/18/CE) (amianto);
- ♦ Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH);
- ♦ D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro